

COMUNE DI MONTECOMPATRI

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Comune di Montecompatri

1. Il Comune di Montecompatri è un ente territoriale locale autonomo.
2. Il Comune esercita l'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia.
3. In quanto emanazione diretta della comunità locale, ne rappresenta gli interessi, ne cura lo sviluppo anche in collaborazione con gli altri Enti locali e sovracomunali, anche con poteri di esternazione e di rappresentanza in materia di interessi collettivi e diffusi.
4. Come ripartizione territoriale della Repubblica è sede di servizi ed uffici dello Stato.
5. La sua autonomia politica è fondata sullo Statuto.
6. La sua autonomia economico finanziaria si esplica nell'ambito delle leggi vigenti.
7. Il Comune è titolare di funzioni proprie, definite dallo Statuto, e di funzioni, conferite sulla base del principio di sussidiarietà, dalle leggi dello Stato e della Regione.
8. Il Comune esercita le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Stemma, Gonfalone e Territorio

1. La sede del Comune è individuata nell'ambito del territorio del comune di Monte Compatri.
2. Gli organi del Comune possono riunirsi, in via eccezionale, in sedi diverse anche al di fuori del territorio comunale.
3. Il Gonfalone e lo Stemma del Comune sono storici ed i colori sono bianco e verde.
4. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa deliberazione della Giunta Comunale.
5. Il territorio del Comune confina con i Comuni di Roma, Zagarolo, Colonna, S. Cesareo, Rocca Priora, Rocca di Papa, Grottaferrata e Monte Porzio Catone, secondo l'attuale delimitazione.
6. Il territorio comunale, che si identifica con le mappe catastali dal n.1 n.31 della mappa urbana può essere modificato con legge regionale sentiti i cittadini che esprimono la loro volontà al riguardo, mediante consultazione, nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 3

Decentramento amministrativo

1. Il Comune nello svolgimento di funzioni proprie e nella erogazione di determinati servizi stabilisce forme di decentramento amministrativo in due diverse sedi da individuare una nelle frazioni di Laghetto-Pantano ed Osa, una di Molara.
2. Criteri generali per il funzionamento di queste sedi decentrate saranno stabiliti con atto di indirizzo del Consiglio Comunale.

Art. 4

Pubblicità degli atti

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della massima pubblicità e trasparenza.
2. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento che debbono essere conformi ai principi fissati dalla legge 241/90 e successive modificazioni e alle linee guida fissate dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del Consiglio dei Ministri.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti dichiarati riservati o sottoposti a limite di divulgazione dalle disposizioni legislative.
4. Il regolamento di accesso agli atti, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.
5. L'ente, tenuto conto della evoluzione delle tecniche della informazione e delle tecnologie informatiche può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
6. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della massima pubblicità, e trasparenza: l'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa.
7. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati nonché la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 5

Beni

1. Fermo restando che gli "usi civici" sono regolati da leggi speciali, i beni di cui il Comune può disporre si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. L'inventario dei beni deve essere tenuto aggiornato nel rispetto delle procedure previste dalle normative vigenti. L'Amministrazione adoterà apposito regolamento attinente all'alienazione, uso e donazione dei beni comunali.

Art. 6

Principi: libertà, uguaglianza, solidarietà e partecipazione

1. Il Comune ispira la propria azione ed attività istituzionale, politica ed amministrativa al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri civili, sociali, economici, culturali e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza per tutte le religioni e per tutte le etnie, di pari dignità dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana attraverso la piena partecipazione dei cittadini alla organizzazione e all'attività sociale e culturale della comunità.
2. Il Comune concorrerà a garantire, nel rispetto delle proprie competenze e risorse, il diritto al lavoro, alla salute, all'assistenza e al benessere sociale, promovendo anche le azioni necessarie alla tutela, salvaguardia e fruizione del patrimonio naturale, boschivo, faunistico, storico, artistico, archeologico e paesaggistico. Attuerà un programma di organico assetto del territorio nel rispetto dell'ambiente, a tutela del suolo e delle risorse idriche, dell'aria, della fauna e della flora,. Per garantire all'uomo, con particolare riguardo ai diritti delle generazioni future, un ambiente integro ed una migliore qualità della vita.
3. Il Comune, inoltre, ispira la propria attività alla salvaguardia ed al potenziamento di quelle specifiche caratteristiche che sono il risultato di propri fattori storici, ambientali, urbanistici, di assetto del territorio e che hanno concorso a formare una realtà territoriale comune ai Castelli Romani.
4. Il Comune ispira la propria attività, nel limite delle proprie competenze e risorse, alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di prevenzione e tutela della salute, capace di affrontare le diverse forme di disagio sociale e personale anche con il coinvolgimento del volontariato.
5. Il Comune tutela il proprio patrimonio ambientale con azioni positive volte alla valorizzazione della flora, della fauna nel rispetto dell'assetto del territorio. A tal fine può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, richiedere convenzioni con il servizio civile di leva e istituire il corpo delle guardie zoofile comunali.
6. Il Comune di Montecompati è denuclearizzato: all'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari ne' lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
7. Il Comune di Montecompati promuove ogni azione volta a favorire la pace tra i popoli e l'integrazione etnica .
8. Il Comune di Montecompati, nella sua azione di valorizzazione della specificità agroalimentare del territorio e di tutela del consumatore, pone in essere azioni positive di conoscenza e di identificazione degli alimenti interessati da tecnologie transgeniche, individuando, allo scopo, gli strumenti necessari a far sì che sia possibile conoscere la reale provenienza dei prodotti contenenti gli O.M.G. e, per quanto consentito dalla legge, a scoraggiarne il consumo, la produzione, la sperimentazione e la coltivazione sul suo territorio, incoraggiando la ricerca sul patrimonio naturale esistente nell'area denominata *Castelli Romani*;
9. Il Comune nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione perseguendo, ove possibile, il raccordo con gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, degli Enti sovracomunali, della Città Metropolitana, della Regione, dello Stato, della CEE e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea della Autonomia Locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
10. L'attività dell'Amministrazione comunale, fondata sulla trasparenza degli atti, è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità di gestione, della efficienza e della efficacia dell'azione.
11. Il Comune per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione

con altre comunità locali, anche di altre nazioni e nel rispetto degli accordi internazionali anche attraverso forme di gemellaggio.

12. Al fine di discutere proposte ed argomenti di rilievo per la vita sociale ed economica del paese e favorire la partecipazione democratica dei cittadini che frequentano le scuole dell'obbligo, può essere istituito, di intesa con l'autorità scolastica, il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 7

Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine l'Ente, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazione a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate debbono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
7. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Art. 8

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 7, con esclusione dei partiti politici e delle associazioni sindacali contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa;
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire alle associazioni pari opportunità;
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione sono stabilite in apposito regolamento;
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

TITOLO II

Organi Istituzionali del Comune

Capo I
Gli Organi Elettivi

Art. 9

i. Organi

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, La Giunta ed il Sindaco, le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dallo statuto.

CAPO II

II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Elezione e durata del Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consigliere entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11

Il Consigliere Comunale

1. I Consiglieri Comunali esercitano il diritto di iniziativa e deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni.
2. Hanno il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento per i lavori del Consiglio Comunale.
4. La cessazione dalla carica di Consigliere può avvenire per dimissioni, decadenza e per incompatibilità sopraggiunta, secondo quanto regolamentato dalla legge.
5. Nella prima adunata il Consiglio comunale procede alla convalida degli eletti.
6. Il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo, non intervenga in tutte le sessioni di un anno è dichiarato decaduto, con deliberazione del Consiglio Comunale.
7. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere Comunale interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7/8/90, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato dalla comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a gg. 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause

giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art.12

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta la Comunità locale.
2. Il Consiglio comunale ha funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Ha autonomia organizzativa e funzionale. Il Regolamento per i lavori del Consiglio Comunale fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio Comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Il medesimo regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
3. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, eventuali progetti, gli obiettivi della gestione del Comune e determina le linee guida per il loro conseguimento. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato a maggioranza assoluta, dovrà disciplinare:
 - a. la convocazione e il funzionamento del Consiglio, con l'indicazione del numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il sindaco;
 - b. La procedura per la costituzione dei gruppi consiliari;
 - c. la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
 - d. la presentazione di interrogazioni e mozioni;
 - e. l'organizzazione dei lavori del consiglio;
 - f. il diritto di iniziativa deliberativa da parte dei consiglieri;
 - g. la disciplina per l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione delle Commissioni Consiliari.
4. Il Consiglio può stabilire, per l'attuazione del programma di mandato, con atti fondamentali, criteri guida per la sua attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e della struttura amministrativa. Il programma di mandato deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento del Sindaco.
5. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione, da parte della Giunta Comunale, di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione delle attività comunali.
6. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica Amministrativa del Comune.
7. Il Consiglio può adottare: risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
8. Il Consiglio Comunale informa la sua attività ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità dell'amministrazione al fine di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità. Persegue il raccordo tra la programmazione locale, provinciale e regionale e adotta il metodo e gli strumenti della programmazione nella deliberazione degli atti fondamentali.

9. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, composte secondo il criterio della rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza. Le commissioni permanenti esaminano preventivamente gli atti deliberativi del consiglio, le commissioni temporanee o speciali esaminano le materie loro affidate dal consiglio.
10. La presidenza delle commissioni di garanzia, vigilanza e controllo è affidata ai consiglieri di minoranza, secondo le previsioni del Regolamento del Consiglio Comunale.
11. Il regolamento per i lavori del Consiglio Comunale disciplina l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione delle Commissioni.

Art. 13

Attività del Consiglio Comunale

1. Spetta al Consiglio Comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che ispirano le attività amministrative e la gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo, politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
2. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dallo Statuto e dalla normativa vigente.
3. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed al progetto da realizzare durante il mandato politico amministrativo. Ciascun Consigliere può formulare le proprie osservazioni nella discussione generale e presentare emendamenti secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio.
4. Il Consiglio discute, formula osservazioni e vota, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le linee programmatiche predisposte dal Sindaco ed il rendiconto generale degli obiettivi raggiunti.

Art. 14

Funzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qual volta egli ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.
2. Le modalità per le convocazioni del Consiglio, anche per le sedute urgenti, sono prescritte dall'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 15

I Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto della legge e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta, dai consiglieri o dalle Commissioni competenti, per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e

degli organismi di partecipazione ed ogni altro regolamento, in ossequio a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi dell'art- 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142 la deliberazione di approvazione, sono depositati nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti di apposito manifesto recante l'avviso del deposito. Eventuali osservazioni tornano all' esame del Consiglio Comunale.

Art. 16

Funzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale delibera in merito ai seguenti atti fondamentali:

- il regolamento per i diritti di accesso dei cittadini singoli ed associati, agli atti e documenti comunali; gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali e istituzionali;
- i criteri generali per il Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi, che è adottato dalla Giunta Comunale;
- i programmi, le relazioni previsionali e le azioni programmatiche, i piani finanziari, il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
- le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie .
- le convenzioni tra i Comuni, quelle tra gli enti sovracomunali, il Parco dei Castelli Romani, la Provincia, Città metropolitana, e le Regioni, la costituzione e la modificazione di formule associative;
- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
- gli indirizzi da osservare dalle Aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- le spese che impegnino i bilanci degli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario e di altri funzionari; l'elezione del difensore civico a livello comunale ed intercomunale;
- la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Aziende, Enti ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

3. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate nei termini di legge e ove non

previsti nel termine di 120 giorni dalla data delle elezioni.

4. Il Consiglio comunale può concedere la cittadinanza onoraria per benemerenze civili, religiose, sociali, culturali, artistiche e sportive.
5. Il Consiglio può tenere sedute aperte per audizioni di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni e portatori di interessi diffusi su questioni concernenti la vita, la qualità della vita, lo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità.

Art. 17

Interventi dei consiglieri per la validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio, di norma, delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina l'eventuale previsione di maggioranze qualificate.
2. Ai fini del calcolo della maggioranza dei votanti non si computano:
3. Coloro che si astengono;
4. Coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 18

Attività della Giunta

1. La Giunta è l'organo di Governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta atti idonei alla individuazione degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale, ed esercita le funzioni conferitele dalla legge e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero non superiore a sei assessori.
4. In caso di impedimento e di assenza del Sindaco, presiede il Vicesindaco; in caso di assenza di entrambi presiede l'assessore più anziano.
5. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri in carica, possono, tuttavia, essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di legge e quando in possesso di particolari competenze tecniche, scientifiche o sociali, tali da favorire l'esecuzione del programma ed i progetti indicati nel documento programmatico. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità sarà effettuato dal Consiglio Comunale al momento della comunicazione di nomina a membro della giunta comunale.
6. Gli assessori esterni al Consiglio Comunale non possono ricoprire la carica di vicesindaco, non possono presiedere il Consiglio Comunale, al quale partecipano senza diritto di voto.
7. L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità connesse:
 - Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto spettante a tutti gli assessori;
 - Può essere destinatario delle deleghe;
 - Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale, con funzione di relazione e diritto

- d'intervento ma senza diritto di voto;
- La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la regolarità della seduta e della maggioranza per le votazioni.

Art. 19

Convocazione e voto

1. L'attività della Giunta è collegiale. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco con invito scritto che deve pervenire almeno 24 ore prima a all'interessato, salvo casi d'urgenza i quali non hanno incidenza ai fini della decadenza di cui all'art. 25. Il Sindaco determina, su indicazione degli assessori proponenti, gli oggetti da mettere all'ordine del giorno della seduta, nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Il voto della Giunta è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento, L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza
6. Le attribuzioni dei singoli assessori sono decise dal Sindaco. I singoli assessori sono responsabili delle attribuzioni connesse alla delega ed hanno rilevanza esterna.
7. La Giunta adotta un regolamento per l'esercizio della propria attività.
8. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.5

Art. 20

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.
2. Alla Giunta Comunale spetta l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità nonché gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, dei responsabili di area o di altri soggetti. Sono inoltre di competenza della Giunta atti che suppongono scelte di tipo discrezionale non tecnico, ove questi non siano attribuiti ad altri organi direttamente dallo statuto e dalla normativa vigente.
3. La Giunta svolge funzioni di propria competenza con i provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi i responsabili di area nell'esercizio delle competenze gestionali loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzione di governo:
 - Propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
 - approva progetti, programmi e disegni attuativi (PEG) dei programmi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti ad altri soggetti previsti dallo statuto o dalla legge;
 - Elabora linee di indirizzo e predispone disegni e provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;
 - Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

- Adotta Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;
- Elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- Determina la dotazione organica, il fabbisogno triennale del personale, il Piano Annuale delle assunzioni;
- Nomina Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- Indice le consultazioni popolari stabilite dal Consiglio Comunale;
- Costituisce la Commissione tecnica per il giudizio di ammissibilità dei referendum consultivi e fissa la data di convocazione dei comizi;
- Acquisisce periodicamente le informazioni che il Segretario Generale o il Direttore Generale e i capo area forniscono, nei tempi stabiliti dalla Giunta, per le verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e sul corretto ed efficiente uso delle risorse assegnate alle singole aree amministrative.

Art. 21

Durata in carica e dimissioni

1. Gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco nomina il nuovo assessore e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva
3. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco può incaricare un altro assessore di assumere le funzioni. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Sindaco ed acquisite al protocollo.

Art. 22

Decadenza dalla carica di assessore

1. La decadenza dalla carica di assessore avviene per le seguenti cause :
 - accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di assessore;
 - negli altri casi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco può. Revocare uno più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale entro 10 giorni, contestualmente alla nomina dei nuovi assessori.

Art. 23

Il Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune.
2. Esercita le funzioni di Ufficiale del Governo che può delegare nei casi previsti dalla legge, nonché le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Dell' esercizio delle sue funzioni egli risponde politicamente al Consiglio

Comunale.

4. Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta del Sindaco non comporta l'obbligo delle dimissioni.
5. Le modalità per l'elezione e l'entrata in carica, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla Carica di Sindaco sono disciplinate dalla legge e dalle disposizioni statuarie in quanto compatibili.
6. Il Sindaco:
 - Sentita la conferenza dei capogruppo, convoca e presiede il Consiglio Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell' adunanza;
 - convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza, secondo le modalità fissate dal regolamento di funzionamento della Giunta;
 - assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - indice i referendum comunali d'intesa con la Giunta, secondo le modalità previste dallo Statuto e dalla normativa vigente;
 - sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio ;
 - ha rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le possessorie;
 - provvede ad assicurare l'osservanza della legge, delle disposizioni statuarie e dei regolamenti che disciplinano le funzioni del Comune, mediante l'adozione di atti autorizzativi od impositivi;
 - Adotta i provvedimenti contingenti ed urgenti emettendo provvedimenti da divulgare con ogni mezzo utile, per la tutela degli interessi generali e ai fini della salvaguardia della sicurezza e della incolumità pubblica; la dichiarazione di stato di necessità diretta ad eliminare una situazione di pericolo o grave danno per i cittadini o al patrimonio comunale, costituisce di per se motivo sufficiente per l'adozione del provvedimento;
 - rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - ha facoltà di deleghe;
 - determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, secondo la normativa vigente;
 - ha poteri di vigilanza sulle attività degli uffici ai sensi del raggiungimento degli indirizzi attuativi indicati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;
 - Collabora con i revisori dei conti del Comune;
 - esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organi collegiali nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti;
 - emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri;
 - è garante del rispetto della legge. Dell'attuazione dello statuto e dell'osservanza dei regolamenti;
 - adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi.
 - Nomina i responsabili dei servizi ed i soggetti di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90, nonché dallo Statuto e Regolamenti Comunali;
 - attribuisce le funzioni di messo notificatore a dipendenti comunali;
 - impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di polizia locale, le direttive, vigilando sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

- In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
- Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8/12/70 n. 996, approvato con DPR. 6/2/81, n. 66;
- esercita le funzioni di Ufficiale del Governo attribuitegli dalla legge;
- secondo le modalità stabilite dal *Regolamento per i lavori del Consiglio Comunale*, riferisce periodicamente al Consiglio, che formula le proprie osservazioni, sulla definizione e l'adeguamento delle linee programmatiche .

TITOLO III

Istituti di partecipazione

Difensore civico

CAPO I

Partecipazione dei cittadini – Riunioni – Assemblee Consultazioni – Istanze e proposte

Art.24

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, all'attività politico-amministrativa-economica e sociale della comunità.
2. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
3. Il comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, quale strumento di partecipazione del cittadino all' amministrazione locale, favorendone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente secondo modalità stabilite dal regolamento e riconoscendone la facoltà di intervenire, prendere visione, presentare memorie nel procedimento amministrativo qualora in relazione all' oggetto possa alle stesse derivare pregiudizio.
4. Il Consiglio comunale con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta determina i requisiti per l' iscrizione delle associazioni, nonché i criteri e le modalità per la concessione di vantaggi economici, al fine di assicurare l'imparzialità dell' Amministrazione comunale, curandone la più ampia pubblicità.

Art.25

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della

Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente e compatibilmente con la disponibilità economica e strutturale a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonee.
3. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici. Per la copertura delle spese può essere richiesto ai gruppi, associazioni, enti, il pagamento di un corrispettivo
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale quando ne ravvisino la necessità.

ART.26

Consultazioni

1. Il Consiglio, la Giunta comunale e il Sindaco deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme di volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei relativi atti deliberativi.

Art. 27

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o revoca delle precedenti.
- 2- Il Consiglio comunale e la Giunta entro trenta giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dall'8% degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II

Referendum

Art. 28

Azione referendaria

1. Il referendum è volto a realizzare il rapporto fra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali
2. Sono ammessi soltanto referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza locale; la indizione è fatta per determinazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e quando lo richiedano il 15% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale.
5. Le procedure di ammissibilità verranno disciplinate da apposito regolamento.
6. Le richieste dei cittadini per l'indizione del Referendum devono essere corredate dal numero stabilito al terzo comma dell'art. 27, autenticate nelle formule di legge e presentate all'Ufficio del segretario Comunale per la verifica della regolarità
7. Non possono essere sottoposti a referendum gli atti ed i provvedimenti in materia di:
 - tributi locali, tariffe e rette;
 - elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - personale comunale;
 - bilancio preventivo e consuntivo ed assunzioni di mutui e emissioni di prestiti;. Attività vincolata dell' Amministrazione comunale in forza delle disposizioni vigenti.
8. Il Referendum è indetto con decreto del Sindaco entro 30 giorni dal deposito della richiesta .
9. Le consultazioni popolari ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 29

Svolgimento e sospensione del Referendum

1. Per i Referendum trovano applicazione le norme in vigore per i referendum regionali.
2. Con apposita deliberazione, prima dell'indizione dei referendum, il Consiglio Comunale disporrà delle norme per il suo corretto svolgimento.
3. Il Sindaco sospende il referendum indetto quando il Consiglio Comunale o la Giunta si siano determinati nel senso richiesto dalla proposta referendaria.

Art. 30

Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum nel senso inequivocabile proposto dal referendum .
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum.

CAPO III

Difensore Civico

Art. 31

Istituzione dell'Ufficio

1. E' prevista l'istituzione dell'Ufficio "Difensore civico" comunale o comprensoriale, quale garante del buon andamento dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a maggioranza dei 4/5 dei componenti, tra i residenti con documentabili requisiti di indipendenza e competenza amministrativa.
4. Il difensore civico resta in carica con la stessa durata del consiglio, non può essere eletto per più di due volte e non può decadere se non per dimissioni volontarie o per sopravvenute condizioni di incompatibilità.
5. Non può essere nominato difensore civico:
 - chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - chi sia stato candidato nella ultima consultazione elettorale amministrativa;
 - chi ha rapporti economici con l'Amministrazione Comunale;
 - i segretari delle sezioni di partito.
6. Un apposito regolamento disciplina le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

Capo IV

Accesso e di informazione

Art. 32

Diritto di accesso ed informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici in conformità delle leggi dello Stato.
2. Al fine di assicurare la trasparenza e la imparzialità dell'azione amministrativa per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti, è riconosciuto ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, degli Enti, delle Istituzioni, delle aziende e dei Concessionari dei pubblici servizi, secondo le modalità di esercizio stabilite dal regolamento, salvo casi di esclusione previsti dalle leggi per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in conformità al regolamento, a tutela della riservatezza di persone, gruppi e imprese.
3. In particolare il regolamento prevede in modo da assicurare l'esercizio effettivo e tempestivo dei diritti di accesso e informazione:
 - Atti di cui può essere vietata l'esibizione;
 - Forme e modalità di esercizio del diritto di accesso;
 - Disciplina del rilascio delle copie di atti, previo pagamento dei soli costi e le modalità di esercizio del diritto di informazione

TITOLO IV

I Servizi pubblici locali

Art. 33

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi, scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi della legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione economica, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione tra i Comuni, ovvero Consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 34

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 35

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi di sviluppo economico, sociale e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di Amministrazione.

Art. 36

Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della sostituzione ed aggiornati in sedi di esami del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'Istituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il direttore.

Art. 37

Nomina, revoca o mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

1. La nomina degli amministratori delle aziende ed istituzioni comunali avviene, sulla base di un documento programmatico proposto dalla Giunta ovvero da un terzo dei Consiglieri contenente la lista dei candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione ed a Presidente, scelti al di fuori del Consiglio ed in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.
2. La nomina del Direttore delle aziende e delle istituzioni è disposta dalla Giunta previo concorso pubblico, ovvero avvalendosi degli Istituti di cui al comma primo dell'art. 50 dei dipendenti dell'Ente.
3. La revoca del Direttore può essere disposta, con deliberazione del Consiglio e previa contestazione degli addebiti, assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della Giunta unitamente al parere del Segretario Comunale, per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.
4. Alla sostituzione del presidente e dei singoli componenti dei Consigli di Amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta della Giunta o cessati dalla carica per altra causa provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta della Giunta.
5. I Consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali cessano dalla carica a seguito di approvazione e votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri o proposta dalla Giunta, contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.
6. Gli Amministratori ed il Direttore delle aziende e delle istituzioni sono tenuti a presentare annualmente copia della denuncia dei redditi all'Ufficio segreteria del Comune in

analogia a quanto previsto dalla legge regionale che disciplina la stessa materia per i Consiglieri ed Amministratori di Enti Regionali.

TITOLO V

FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

Art. 38

Autonomia Finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia economica e finanziaria riconosciuta dalla legge il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
2. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione in opera, interventi ed attività possono derivare utilità particolare e differenziate dei singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione o gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini.
5. A tal fine, possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di esse, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
6. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di retribuzione resa dal cittadino.
7. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da recepire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere od interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 39

Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi e dell'ordinamento finanziario e contabile per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sulla efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri, nonché scritture

contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno semestralmente riferire circa l'andamento dei servizi e delle cattività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il Consiglio Comunale, conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune, anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive della Giunta, ai revisori dei Conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione, gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 40

Revisore dei Conti

1. Il Regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica e di garanzia.

1. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare i principi di imparzialità all'ufficio di revisione in modo da assicurare i principi di imparzialità ed efficienza e verranno altresì previste le modalità di revoca e decadenza.

Art. 41

Regolamento di contabilità

2. Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente statuto dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge e dallo Statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO

Art. 42

Demanio e patrimonio

1. Un apposito Regolamento consiliare disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale gli inventari.

Art. 43

Servizio economale

1. Un apposito regolamento consiliare disciplina il servizio di economato.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

Art. 44

Convenzioni tra comuni ed uffici congiunti

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni, enti sovracomunali, province (città metropolitana), regione e con enti di Stato.
2. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 45

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di interventi che richiedono, per la loro completa organizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni, amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

TITOLO VIII

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

Art. 46

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Ordinamento strutturale del Comune si articola in aree finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto. Sono istituiti, secondo la normativa vigente, lo sportello unico per le imprese, l'ufficio sul controllo di gestione, l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, economicità e responsabilità ed assumono quali obiettivi l'efficienza ed efficacia

dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale preposto agli stessi opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili di area, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica ed efficienza del servizio.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed agli obiettivi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organizzazione delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione flessibile della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.
4. Ad ogni area è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni responsabile d'area deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni supera tali limiti.
6. (Comma annullato dal CO.RE.CO. nella Seduta del 28/9/2000 – Verbale n° 91);
7. Nei limiti consentiti dalle norme in vigore, si può sopperire alle necessità di personale anche di altre qualifiche attraverso contratti a tempo determinato.

Art. 47

Responsabili di area

1. Esercita funzioni di responsabile di area il soggetto, individuato dal Sindaco, cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane, economiche, strumentali ed organizzative, nonché la responsabilità di risultato per l'esercizio dell'attività dell'Ente, nell'ambito del servizio demandato all'area medesima.
2. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti compiti di responsabile di area va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandato, così come previsto dalle leggi e dai contratti di lavoro.
3. La funzione di responsabile di area comporta la emanazione di determinazioni, indirizzi, ordini di servizio e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4. Gli incarichi di responsabile di area sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'Ente a lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dalla struttura sotto la responsabilità del dirigente risultino inadeguati.

Art. 48

Competenze dei responsabili di area

1. Spettano ai responsabili di area tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico e i compiti di cui al comma 3 dell'art. 51 L. 142/90 in conformità a quanto previsto dal comma 3bis art. 51 L. 142/90 e successive modifiche.

Art. 49

Pareri dei responsabili di servizi

1. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio Comunale deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabile dell'area interessata e il parere di regolarità contabile del responsabile dell'area economico finanziaria.
2. Qualora la deliberazione non comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il responsabile dell'area economico finanziaria non è tenuto alla resa del parere.
3. Qualora la deliberazione di Giunta o di Consiglio contenga un mero atto di indirizzo che non comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il responsabile dell'area economico finanziaria ed il responsabile dell'area tecnica non sono tenuti alla resa del parere.
4. Nella fattispecie di cui ai punti 2 e 3 i responsabili in luogo del parere tecnico e contabile sottoscrivono la seguente dizione "Parere non dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 3, legge 265/99.

Art. 50

Determinazione dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Per l'esercizio delle loro funzioni, i responsabili di area adottano determinazioni anche a rilevanza esterna secondo i principi del regolamento, della legge, del contratto collettivo di lavoro.
2. In particolare gli atti aventi natura gestionale, che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, alla Giunta Comunale o al Sindaco, sono adottati dai responsabili di area sotto forma di determinazioni.
3. Le determinazioni dei responsabili di area adottate in conformità alle direttive ed ai principi dettati dalla Giunta Comunale, che procede, con apposita deliberazione, alla determinazione delle direttive programmatiche necessarie alla attuazione delle attività programmate (PEG), dettando nello stesso atto i principi generali cui l'attività gestionale dei responsabili di area deve attenersi, l'individuazione dei limiti di spesa, con riguardo alle previsioni del bilancio in corso e i termini per l'avvio e la conclusione delle procedure ed al personale necessario.
4. Le determinazioni dei responsabili di area, ove comportino impegno di spesa, diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Tutte le determinazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio per 8 giorni.
6. La relazione (reporting) sulla attività complessiva dell'Ente e sulla attuazione dei PEG (piani esecutivi di gestione) deve essere resa nota al Consiglio almeno una volta l'anno.

Art. 51

Responsabilità disciplinare del personale

1. Il regolamento del personale disciplinerà, secondo la normativa vigente, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio dei dipendenti della amministrazione comunale.

Art. 52

Collaborazioni esterne

1. Possono essere instaurate collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:
 - La durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - I criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - La natura privatistica del contratto;
3. Le norme di cui al precedente comma, sono stabilite dal Regolamento.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 53

Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico del segretario comunale è stabilito dalla legge; il trattamento economico è definito dai contratti collettivi.

Art. 54

Funzioni del Segretario

1. Le funzioni del Segretario Comunale o del Segretario Direttore Generale sono regolamentate dalla legge e dal Regolamento.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la redazione dei verbali che vengono sottoscritti anche da che presiede la seduta.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino della Regione Lazio, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere

inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il Presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione all'albo pretorio.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 56

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati;
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.

Norme transitorie

1. Il Regolamento interno del Consiglio è deliberato entro il 30 dicembre 2000.
2. Gli altri regolamenti previsti nel presente Statuto sono deliberati entro dodici mesi dall'approvazione del Regolamento di cui all'articolo primo delle norme transitorie.
3. L'attuazione del presente Statuto avverrà progressivamente, contestualmente al reperimento delle necessarie risorse economiche ed umane.
4. Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.